olmoleto 11

GIUBILEO

BREVE

DI S. S. PAPA GREGORIO XVI.

CON CUI

CONCEDE A TUTTI I FEDELI INDULGENZA PLENARIA

IN FORMA DI GIUBILEO

E

PRESCRIZIONI PER ACQUISTARLA

CON UNA RELATIVA ISTRUZIONE

SOPRA LE INDULGENZE

1842.

ASTI DALLA STAMPERIA GARBIGLIA

AI MOLTO REVERENDI SIGNORI PAROCHI

DELLA DIOCESI D'ASTI

Al lieto annunzio di Regal gaudio nuziale che v'inviava negli scorsi mesi, o Venerabili Fratelli, e Figli dilettissimi in Gesù Cristo, un altro annunzio ora succede ma pur troppo annunzio di lutto; lutto straniero però che fa risplendere ancor più la felicità nostra raffrontandola colle altrui sciaure, mentre noi esultiamo fra le dolcezze della pace politica e religiosa; lutto che si cangia per noi in grande letizia pe' tesori spirituali che ci arreca; lutto infine che frutterà, spero, anche ai lontani nostri fratelli in Gesù Cristo consolazione e difesa. La desolazione delle Chiese di Spagna è omai giunta all'estremo. Il Capo visibile di tutta la Chiesa, il Regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI. geme da gran tempo inconsolabile sopra i guai della infelice Nazione Spagnuola. Dalla infallibile Cattedra di Pietro alzò più volte la sua voce Apostolica per impedirvi i crescenti disastri: ma poichè l'autorità di Capo Supremo non bastò, usa ora la carità di Padre universale; e con una commovente Enciclica diretta a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi invita tutti i suoi figli

sparsi per l'orbe Cattolico a lagrimare e pregare con Essolui, affinchè Dio ritiri il flagello che percuote quella sventurata porzione del suo grande ovile. E siccom'è il Vicario di quel Dio che dalle tenebre fa spuntare la luce, e cava bene dal male; così nell'atto che domanda il soccorso della preghiera a pro della Spagna apre i tesori di quelle grazie, di cui G. Cristo lo fe' custode e dispensatore, e concede ai Fedeli tutti che adempiranno le miti prescrizioni da Esso ingiunte *Indulgenza Plenaria in forma di Giubileo.*

Il Capo Supremo di tutta la Chiesa parlò: io come eco fedele null'altro faccio che ripetervi le auguste Pontificie parole. Quale uscì dall'oracolo del Vaticano tale v'invio (stampata nella nostra lingua) la Enciclica del Vicario di G. Cristo, unendovi una Istruzione sopra le Indulgenze, e prescrivendovi le norme per conseguire il grande tesoro del Giubileo.

Giorno più opportuno, e di più liete venture presago non poteva io scegliere, o dilettissimi, per annunziarvi solennemente il *Giubileo*, quanto questo ch'è sacro alle glorie de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo. In questo dì la morte dei due indivisibili Apostoli fu la vita di Roma Cristiana, ed è perciò un giorno che appunto dalle persecuzioni ci promette il trionfo della Chiesa. Preghiamo dunque, o dilettissimi: c' invita il Successore di Pietro. Tutto può la preghiera. E spezialmente quando è universale fa quasi una dolce violenza al Signore. La nascente Chiesa insieme raccolta prega per S. Pietro ch'era in prigione, *oratio fiebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo*, e l'Angelo del Signore entra nel carcere, lo irraggia con una luce di paradiso, sveglia l' incatenato Apostolo; e Pietro sente cadersi dalle mani i ceppi, ed esce dalla carcere credendo di sognare, e preceduto dall'Angelo cammina illeso, e vede che la ferrea porta della Città gli si apre da se perchè passi e vada, come

andò, fra le nemiche guardie a consolare i suoi figli raccolti in preghiera. Preghiamo similmente ancor noi; e l'Angelo della Spagna farà brillare la luce dell'Angelo di Gerusalemme; luce di salute pegli Spagnuoli, luce di conforto per Gregorio XVI; luce di giubilazione per noi ai quali si concede dal Santo Padre la Indulgenza Plenaria colle annesse prescrizioni.

Vanne impertanto, o Enciclica veneranda del mio Supremo Capo e Padre Santissimo annunziatrice. di così grande tesoro. Quanto più si tentò di nasconderti, e più noi cerchiamo dilatarti; e appunto perchè fosti temuta e più sarai vittoriosa. L'Episcopato tutto alza già il suo vessillo di Unità dall'uno all'altro polo del mondo. I Vescovi tutti sollevano concordi insiem con te l'Apostolica voce. Vanne; fa udir la tua parola per questa fedele mia Diocesi, e trionferai perchè è quella voce medesima che per 18 secoli non si fe' udir mai senza effetto. Vuota non ritornasti mai indietro, nè ritornerai. Te lo promise l'infallibile tuo Maestro. Il perdono della grande offesa che tu esibisci prima ancora che s'implori commoverà. Il nome poi di Giubileo che tu porti in fronte, o Enciclica Santissima, siccome desta la gioja di tutti i veri cristiani, così incute terrore ai nemici della Chiesa; ed è pur questo un trionfo che io sigillo colle memorande parole di un incredulo — Nell'anno 1766 avendo il Papa Clemente XIII concesso il Giubileo a Parigi, se ne dolsero grandemente i filosofi; e D'Alembert perciò disse — *Questo maledetto Giubileo ha ritardato la rivoluzione per vent'anni:* Sia dunque benedetto il Giubileo! benedetto! benedetto!

Nel giorno di S. Pietro 1842.

✠ **FILIPPO VESCOVO.**

GREGORIO PP. XVI.

A PERPETUA MEMORIA

La difesa della Cattolica Religione dal Supremo Principe de' Pastori, e dall'amatissimo Redentore dell'uman genere Gesù Cristo alla nostra pochezza affidata, e quella carità con la quale amiamo tutti i popoli, tutte le genti, tutte le nazioni, sì al vivo ne rendono angustiati e solleciti, che non possiamo trascurare giammai cosa alcuna, che a custodire intatto il deposito della Fede, e ad allontanare il danno delle anime, da Noi si conosca convenevole. È certamente a tutti noto qual sia lo stato della Religione nella Spagna, e con quanto dolore dell'animo Nostro siamo da molti anni costretti a piangere le tristissime vicende della Chiesa in quel regno. Eppure quel popolo, senza allontanarsi dai santissimi precetti de' suoi padri, è oltremodo attaccato alla fede ortodossa, il Clero in grandissima parte difende coraggiosamente le battaglie del Signore, e quasi tutti i sacri Pastori, sebbene spietatamente vessati o discacciati, o da gravissime sciagure percossi, fan di tutto per occuparsi della salvezza del proprio gregge. Tuttavia uomini di perdizione; nè pochi, con nefanda alleanza fra loro congiunti ivi ritrovansi, che come flutti di mar burrascoso riversando i proprii errori, movendo la più terribile guerra a Cristo ed a' Santi suoi, dopo aver già apportato gravissimi danni alla Religione Cattolica, vanno empiamente macchinando di distruggerla, se fosse possibile.

Noi al certo per dovere del Nostro ministero innalzando la voce apostolica non lasciammo di condolerci manifestamente delle gravissime ferite dal governo di Madrid alla Chiesa impresse, e dichiarammo interamente nulli e vani gli atti tutti dalla Potestà civile contro i diritti e le leggi dalla Chiesa stessa emanati. Inoltre con ogni espression di dolore Ci lamentammo delle atrocissime ingiurie e calamità arrecate ai Venerabili Fratelli Vescovi di quel Regno, alle sacre persone dell'uno e dell'altro Clero, della abbominazione introdotta nel luogo santo, de' beni ecclesiastici tutti con sacrilego attentato dilapidati, venduti e aggiudicati al Fisco, richiamando pure alla memoria le pene e le censure da incorrersi *ipso facto*, che le Costituzioni Apostoliche, e gli ecumenici Concilii a coloro impongono, che tali scelleratezze non paventano di commettere. E siffatto dovere dell' Apostolico Nostro ministero per ben due volte curammo di adempiere con le due allocuzioni ai Venerabili Fratelli Nostri Cardinali di santa Romana Chiesa pronunciate, nel Concistoro del primo febbraio dell'anno 1836, e del primo di marzo dell'anno decorso 1841, che ordinammo ancora darsi alle stampe, perchè così rimanesse un pubblico e perenne monumento dell' Apostolica Nostra sollecitudine, e della Nostra disapprovazione.

Nudrivamo in vero speranza, che la Nostra voce, la quale sorgeva dall'afflittissimo cuore del Padre comune de'Fedeli, venisse ascoltata, e che per le ripetute Nostre ammonizioni e preghiere questa dura persecuzione contro la Religion Cattolica cessasse. Per tal motivo prostrati a' piedi di Gesù Crocifisso non tralasciammo giorno e notte fra copiose lacrime e singulti nella umiltà del Nostro cuore di pregare, affinchè nella sua immensa misericordia degnasse porgere la destra ausiliatrice alla travagliata nazione spagnuola, e mostrare ai traviati il lume della sua verità, perchè tornar potessero nel sentiero della giustizia. Ma per

gl'imperscrutabili divini giudizii riuscirono finora vane le Nostre speranze; che anzi vediamo ogni giorno accrescersi talmente i mali in quelle vastissime regioni, che quasi dell'ultimo esterminio la Cattolica Religione viene apertamente minacciata. In fatto, passando sotto silenzio le altre moltissime cose abbastanza note contro le santissime leggi della Chiesa, e i diritti di questa Sede Apostolica recentemente decretale, o ancora eseguite, si giunse a tale empietà, che con diabolica malizia si è proposto alle Camere (Cortes) un esecrando progetto di legge, che ha per iscopo di abolire affatto la legittima autorità ecclesiastica, e si adotta la detestabile opinione, che la podestà laica sulla Chiesa e sulle cose ecclesiastiche debba avere il primato.

Si stabilisce altresì in quel progetto, che dalla nazione spagnuola non debba aversi alcun riguardo alla Sede Apostolica, che sia interrotta ogni comunicazione con essa per qualsivoglia grazia ecclesiastica, indulto, e concessione; e che debbano punirsi i trasgressori. Si propone inoltre, che le Bolle, ed altri rescritti dati dalla medesima Santa Sede senza esser dimandati dalla Spagna, non solo non si osservino, e non si eseguiscano, ma vengono consegnati al governo, e sian puniti coloro, che avendoli ricevuti non ne daranno tosto avviso all' autorità civile. Si vuole ancora che gl'impedimenti matrimoniali vadano sottoposti ai Vescovi del Regno, finchè il codice delle leggi civili non abbia stabilito la differenza fra il contratto del matrimonio e il Sagramento; che niuna causa ecclesiastica possa dalla Spagna rimettersi a Roma; che non sarà giammai colà ricevuto un Nunzio o un Legato di questa Santa Sede con facoltà di conceder grazie, o dispense, benchè gratuite. Che più? Si toglie pure l' inviolabile diritto al Sommo Pontefice di confermare, o di rigettare i Vescovi eletti nella Spagna, e perciò vengono espulsi dal regno i Sacerdoti destinati a qualche Chiesa Vescovile, che ne domanp-

dassero la conferma, o la spedizione delle Bolle, come i Metropolitani che facessero istanza pel Pallio. Infine, è al certo da stupire, che quantunque si asserisca a parole essere il Sommo Pontefice il centro della Chiesa, non si lascia a lui comunicazione alcuna senza permesso e saputa del Governo.

In questo grave sconvolgimento adunque della Religione Cattolica nella Spagna, per quanto è da Noi, bramando ardentemente sedare i mali che ivi peggiorano, e porger soccorso a que' carissimi Fedeli che già da gran tempo stendono a Noi le mani supplichevoli, sull'esempio de' Nostri Predecessori, abbiamo stabilito di rivolgerci alle preghiere della Chiesa universale, ed eccitare affettuosamente la pietà de' Fedeli tutti verso l'afflitta nazione spagnuola. E siccome niuno può andar esente dalla partecipazione di questa tristezza, ed in tanto pericolo della Religione e della Fede deve esser comune con tutti la ragion di dolersi, così comune dev'essere la ragion di giovare. Perciò, mentre con le presenti rinnoviamo e confermiamo le nostre querele e preghiere nelle ridette nostre allocuzioni espresse, e riproviamo ed annulliamo tutti gli atti finora emanati dal Governo di Madrid contro i diritti e la dignità della Chiesa, e di questa Santa Sede, specialmente il progetto di legge sopra esposto, e di niun valore li dichiariamo, istantemente preghiamo e supplichiamo tutti i Venerabili Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi dell'Orbe cattolico, che comunicano con questa Sede Apostolica, e per quella carità, con cui un solo siamo nel Signore, per quella Fede, la quale in un sol corpo ci unisce, affinchè, unendo le loro alle nostre lagrime, si studino unanimemente di placare l'ira divina, e di implorare la misericordia di Dio onnipotente per la misera nazione spagnuola, e con tuttto l'impegno ne infiammino ad assidue orazioni il clero e il popolo alla loro cura affidato. Vogliamo poi ed ordiniamo, che ciascuno de' Ve-

nerabili Fratelli Arcivescovi e Vescovi del Nostro Stato Pontificio nella sua diocesi faccia porgere, nel modo che giudicherà più spediente, pubbliche preghiere al Padre delle misericordie, affinchè pel sangue del Figliuol suo, che per tutti è stato sparso, vengano nella Spagna abbreviati i giorni di tentazione. E perchè più facilmente Iddio pieghi le sue orecchie alle nostre preghiere, tutti supplichevoli ricorrano alla Vergine Madre di Dio, potentissima soccorritrice della Chiesa, di noi tutti Madre amorosissima, e della Spagna valevolissima protettrice; chiedano inoltre la mediazione del Principe degli Apostoli, che Cristo costituì pietra della Chiesa sua, contro la quale le porte infernali non prevarranno giammai, ed altresì di tutti i Santi, e di quelli in particolare, che per virtù, per santità, per miracoli grandemente la Spagna illustrarono. Ed affinchè poi ogni Cristiano di qualsiasi ordine, grado e condizione, con più fervente carità e con maggior frutto insista nelle orazioni e nelle preghiere, abbiamo divisato di essere de' celesti doni largamente liberali. Laonde concediamo a tutti i Fedeli, che, confessati e comunicati, interverranno almeno per tre volte alle pubbliche preghiere da stabilirsi ad arbitrio del proprio Ordinario, e per tre volte nello spazio di quindici giorni fervorosamente pregheranno per la sopra esposta causa nella Chiesa, che verrà destinata dall'Ordinario medesimo, l'Indulgenza Plenaria in forma di Giubileo.

Portiamo certamente fiducia, che gli Angeli della pace, i quali hanno le ampolle e il turibolo d'oro nelle loro mani, offriranno sull'altare d'oro al Signore le fervide ed umili preghiere Nostre, e di tutta la Chiesa per la Spagna; affinchè Colui che è ricco di misericordie benignamente accogliendole, ai Nostri ed ai comuni voti de' Fedeli degni annuire, e far sì, che nella destra sua, e nel braccio della sua fortezza, ivi alla perfine dissipate le avversità, e gli errori, la Santa Madre Chiesa respiri da tanti

affanni, e goda di quella pace e libertà che Cristo le donò.

Perchè poi le presenti da tutti più facilmente si conoscano, nè alcuno mai possa allegarne ignoranza, vogliamo e comandiamo, che esse, secondo il costume, si pubblichino, ed i loro esemplari si lascino affissi da qualche Nostro Cursore alla porta della Basilica del Principe degli Apostoli e della Cancelleria Apostolica, come anche della Curia generale in Monte Citorio, e nella piazza di Campo di Fiori in Roma.

Dato in Roma presso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore il giorno 22 di febbraio dell'anno 1842, duodecimo del Nostro Pontificato.

(D. di R.)

L. CARD. LAMBRUSCHINI.

CONFESSARIORUM FACULTATES

DURANTE TEMPORE JUBILÆI

Sanctitas Sua declaravit omnes cujusque Dioeceseos poenitentiae Sacramenti Administros hoc in tempore Jubilaei iis facultatibus uti posse, quas de Apostolicae Suae potestatis plenitudine Romae concessit, et sunt quae sequuntur.

Et primo omnibus utriusque sexus, et cujusque conditionis et Instituti etiam Religiosi Christifidelibus facultatem concedit sibi eligendi quemlibet Presbyterum Confessarium Saecularem, vel cujusque Ordinis Regularem ex approbatis in propria Dioecesi. Confessariis vero hac vice dumtaxat amplam tribuit facultatem

absolvendi Christifideles, eosque liberandi in foro conscientiae ab omni excommunicationis, suspensionis, et interdicti sententia, aliisque Ecclesiasticis Censuris, sententiis, poenis a Sacris Canonibus et Judicibus quavis occasione et causa latis, atque ab omnibus peccatis, licet gravibus et enormibus, etiam quovis modo Ordinariis locorum, vel Summo Pantifici, aut Apostolicae Sedi reservatis ex quacumque Constitutione Sanctitatis Suae, vel aliorum Romanorum Pontificum ejus Praedecessorum, quae speciali quoque mentione indigerent, ne excepto quidem haeretico dogmatizante, vel illo, qui sui delicti complices habet, nan tamen in re turpi. Praeterea iisdem Confessariis facultatem impertitur commutandi quaecumque vota (exceptis tamen semper votis castitatis perpetuae et Religionis) in alia pia opera, ita tamen ut salutaris poenitentia, vel aliud in omnibus expressis casibus imponatur pro cujusque Confessarii arbitrio.

Verum Sanctitas Sua neque dispensat, neque concedit facultatem dispensandi, vel habilitandi et restituendi ad pristinum statum, etiam in foro conscientiae, super aliqua publica vel occulta irregularitate, aut nota, defectu, et uti dicunt incapacitate, inhabilitate quovis modo ex defectu contracta. Insuper declarat hujusmodi Jubilaeum neque posse, neque debere ullo modo suffragari iis, qui a Summo Pontifice, vel ab Apostolica Sede, vel ab aliquo Praesule, aut Judice Ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, interdicti fuerint vel denuntiati, nisi intra hujusmodi Jubilaei tempus partibus satisfecerint, vel cum ipsis concordiam inierint.

Concordat cum originali

Loco ✠ Sigilli — Taurini Mense Maio 1842

PASCH.s ARCHIEP. THEBARUM Nuntius APOSTOLICUS.

PRESCRIZIONI E NORME

per acquistare la Indulgenza Plenaria che in forma di Giubileo

concede a tutti i Fedeli

IL REGNANTE SOMMO PONTEFICE GREGORIO XVI.

---

1. Per autorità conferitaci dalla Santità di N. S. Papa Gregorio XVI. felicemente Regnante, Noi determiniamo che i quindici giorni nei quali si potrà acquistare la Indulgenza Plenaria in forma di Giubileo, sono: per questa Città dalla Domenica VII. dopo la Pentecoste (3 luglio) sino alla Domenica IX. (17 detto) *inclusive*: per la Diocesi poi, dalla Domenica IX. (17 luglio) sino alla XI. (31 detto) *inclusive*.

2. In ciascuno dei predetti quindici giorni assegnati pel Giubileo si compartirà nell'ora più comoda per tutti (purchè la funzione, se ha luogo di sera, non si protragga oltre le ore otto e mezzo) la Benedizione col SS. Sacramento in tutte le Chiese Parocchiali. Appena esposto sul Trono l'Augustissimo Sacramento con tutto il maggior possibile decoro si canterà il *Pange lingua* sino al *sufficit*: indi dopo un breve intervallo di orazione mentale, si canteranno le Litanie; le quali nelle tre Domeniche comprese nella quindena del Giubileo saranno quelle dei Santi coi versetti ed orazioni che vi seguono; e negli altri giorni feriali quelle della Madonna santissima, aggiugnendo però anche a queste i versetti e le orazioni come in quelle dei Santi: e si chiuderà ogni sera col canto del *Tantum ergo* e colla Benedizione del SS. Sacramento.

3. A tutti i Fedeli, che assisteranno almeno per tre volte dal principio al fine alle suddette pubbliche preghiere, ma nella propria Chiesa Parocchiale, ovvero nella nostra Cattedrale, che vogliamo in ciò privilegiata; ed in questa o nella propria Parocchia per altre tre volte nello spazio dei quindici giorni assegnati pel Giubileo pregheranno fervorosamente *secondo la intenzione del Sommo Pontefice*; ed in uno dei detti quindici giorni si accosteranno ai SS. Sacramenti della Confessione e Comunione, il Santo Padre concede Indulgenza Plenaria in forma di Giubileo.

4. Quelli che vivono nelle Comunità Religiose, nei Ritiri, nelle Opere Pie, potranno acquistare il Giubileo eseguendo le prescrizioni stabilite come sopra nella propria loro Chiesa od Oratorio, anche senza la esposizione del SS. Sacramento, dalla quale li dispensiamo.

5. Dal primo dì del Giubileo fino all' ultimo giorno di questo anno 1842 si aggiugnerà in tutte le Messe (permettendolo il rito) la Colletta *pro Ecclesia*, *vel pro Papa* (vedi Missal. Orat. n. 4. et 10.)

6. Secondando Noi le intenzioni piissime del Santo Padre concediamo a tutti i nostri Diocesani dal primo dì del Giubileo fino all'ultimo giorno di quest'anno 40 giorni d' Indulgenza ogniqualvolta reciteranno una *Salve Regina* in onore di Maria Santissima Patrona delle Spagne, ed un *Pater*, *Ave*, *e Gloria* in onore dei Santi Domenico, Ignazio di Lojola, Vincenzo Ferreri, e S. Teresa; i quali per santità, beneficenze, e miracoli tanto illustrarono la Chiesa Spagnuola.

7. Dichiariamo che nei 15 giorni del Giubileo tutti i Confessori da Noi approvati per la nostra Diocesi hanno la piena facoltà di assolvere da tutti i casi a Noi riservati, senza alcuna eccezione; e quanto alle facoltà straordinarie concesse loro dal Santo Padre per tal circostanza mandiamo annessa alla stampa della

Enciclica Pontificia la relativa dichiarazione; che i RR. Parochi comunicheranno a tutti i Confessori della loro Parocchia.

8. Esortiamo tutti i nostri Diocesani a digiunare, potendo, almeno in uno dei 15 giorni del Giubileo; ed eccitiamo i RR. Parochi a proporre in via di consiglio quegli altri pii esercizii che giudicheranno più convenienti ai luoghi e più efficaci per conseguire i frutti del Santo Giubileo.

9. Finalmente preghiamo tutti i nostri dilettissimi figli in Gesù Cristo ad offerire le loro Orazioni ed il Giubileo stesso anche per la prosperità sempre maggiore del Santo Padre, dei piissimi Nostri Sovrani, di tutta la Reale Famiglia; ed eziandio pei bisogni della nostra Diocesi e di Noi, che con tutta l'effusione dell'animo impartiamo al Clero ed al Popolo nostro la Pastorale Benedizione.

Asti dal Palazzo Vescovile 27 Giugno 1842.

✠ FILIPPO VESCOVO

L. ✠ del Sigillo

Canonico Martini Cancelliere Vescovile.

ISTRUZIONE

DA FARSI DA' PAROCHI AL POPOLO

SOPRA LE INDULGENZE (1)

Il Sacro Concilio di Trento insegna (2), e colla sua autorità stabilisce, e determina che la Santa Chiesa Cattolica ha ricevuto da Gesù Cristo la facoltà di dare le Indulgenze, e che di essa si è servita in ogni tempo, secondo che ha giudicato espediente per la gloria di Dio, e per il maggior bene de' suoi Fedeli; e perchè quest'uso delle Indulgenze è molto salutevole, e di grandissimo vantaggio ai Cristiani, che vivono nel grembo di essa Santa Chiesa, abbiam creduto bene di far loro intendere, e ben capire ciò che siano queste Indulgenze, acciocchè si dispongano i nostri Diocesani a fruttuosamente riceverle, e non se ne abusino, come nella maggior parte succede, per difetto d'ignoranza.

Sono dunque le Indulgenze una *remissione*, ed una *relassazione* che la Chiesa benignamente concede, della *pena* temporale dovuta a' nostri peccati, i quali quanto alla *colpa* sono stati perdonati nella Confessione.

Questa remissione e relassazione di pena si fa per l'applicazione de' meriti, e soddisfazioni soprabbondanti di Gesù Cristo Salvator Nostro, di Maria Vergine, e di tutti i Santi, che si riserbano nel tesoro della Chiesa per essere applicati ai Fedeli dal Sommo Pontefice, a cui il Figliuolo di Dio, come a suo Vicario, ha data questa facoltà, ed a cui ha detto in persona di S. Pietro, *Quodcumque solveris super terram etc.*

E per ben ciò intendere si deve avvertire che in qualunque buon'opera che facciamo vi è un doppio valore, cioè di *merito*, essendo degna della vita eterna, perchè è vivificata dalla grazia,

e di *soddisfazione* per la pena dovuta al peccato: in quanto al merito egli è personale, e non si può applicare ad altri; in quanto alla soddisfazione ella si può comunicare ad altri. Or Gesù Cristo, la Santissima Vergine, e i Santi hanno fatte azioni eccellenti, e soddisfattorie, ancorchè non avessero bisogno di soddisfare per loro: onde queste soprabbondanti soddisfazioni non debbono perdersi, ma bensì riserbarsi nella Chiesa (come si riserba una Borsa di una Città per sovvenire alle necessità della Repubblica) affine di applicarsi ai Fedeli ne' loro bisogni.

La Chiesa concede queste Indulgenze in varie maniere: poichè qualche volta le concede Plenarie, ed in virtù delle Indulgenze di questa sorta rimette intieramente tutta la pena, che resta dovuta ai peccati rimessi quanto alla colpa, cioè, che si sono validamente confessati.

Altre volte concede la Chiesa Indulgenze non plenarie, ma per un certo numero di Anni, Quarantene, o Giorni, ed in virtù di queste Indulgenze si ottiene altrettanta remissione della pena dovuta ai peccati, quanta si sarebbe ottenuta, se si fosse fatto v. g. sette, dodici anni, quaranta o cento giorni di penitenza imposta da Sacri Canoni, come si praticava prima nella Chiesa, e non già che si rilassi sette, dodici anni, quaranta o cento giorni del tempo che converrebbe stare in Purgatorio, come molti credono.

Suole anche la S. Chiesa concedere le Indulgenze, non solo ai Fedeli, che sono vivi in terra, ma ancora a quelli, che morti in grazia non hanno pienamente soddisfatto alle pene dovute a' loro peccati, e però sono ritenuti in Purgatorio; con questa differenza però, che ai vivi si concede dalla Chiesa l'Indulgenza per via di *Assoluzione*, avendo giurisdizione diretta sopra di essi, e potendo dispensare in favore di essi le soddisfazioni soprabbondanti di Cristo, di Maria, e de' Santi; ma in quanto ai

defunti, come che questi non sono più della giurisdizione della Chiesa, si applicano loro le Indulgenze solamente per modo di suffragio, offerendo a Dio le soddisfazioni di Gesù Cristo suo Figliuolo, della Santissima Vergine, e di tutti i Santi, supplicandolo di accettarle per la soddisfazione delle Anime del Purgatorio per quello, che debbono alla Divina Giustizia.

La distribuzione di questo Tesoro inesausto appartiene al Sommo Pontefice, come Vicario di Cristo Signor Nostro, che l'ha costituito Pastore Universale della sua Chiesa, e però ha una piena facoltà di concedere ogni sorta d'Indulgenze. I Vescovi poi hanno facoltà, per l'autorità ricevuta dallo stesso Sommo Pontefice, di concedere le Indulgenze ai Fedeli della loro Diocesi, ed a quelli che sono sotto la loro giurisdizione, di un anno, quando si fa la Dedicazione della Chiesa, e di quaranta giorni ogni volta che giudicano espediente per la salute delle Anime a loro commesse, e niun altro, che non abbia giurisdizione Episcopale, può concedere le Indulgenze, se non per via di commissione datagli dal Sommo Pontefice. Per conseguire però tale Indulgenza dalla Benedizione del Vescovo, e con essa la remissione de' peccati veniali è necessario, che i Diocesani con qualche atto interno di pentimento s'inginocchino, essendo dovuto tal atto di rispetto al carattere venerabile di Vescovo, e di Padre, che dee benedirli.

Acciocchè le Indulgenze producano il loro effetto, vi si ricercano le disposizioni necessarie che sono principalmente due.

La prima, che quegli, il quale vuol guadagnare le Indulgenze abbia la coscienza pura e netta da ogni peccato mortale, e sia in istato di grazia, perchè la pena del peccato non viene mai rimessa se prima la colpa non sia perdonata.

La seconda disposizione è che bisogna adempire esattamente quello che s'ingiunge per conseguir l'indulgenza nella forma che

vien prescritta ordinariamente ne' Brevi, Bolle e Lettere Pontificie, di fare una buona e sincera Confessione e disporsi degnamente a ricevere la Santissima Comunione, visitare i Luoghi, recitare le Orazioni, e fare le altre opere pie, che vengono prescritte nelle Bolle, o Lettere Apostoliche o de' Vescovi. Ed oltre a questo si dà per consiglio di fare tutte le altre opere satisfattorie, che si potranno fare per supplire con esse ai molti difetti, e mancamenti che Dio vede in noi, i quali possono portare qualche impedimento agli effetti delle sante Indulgenze, e delle divine Misericordie.

E sebbene possiamo porgere a Dio preghiere, offerir digiuni, orazioni, ed altre opere satisfattorie pei nostri Prossimi vivi, non solo per la remissione delle pene dovute a' loro peccati, ma ancora per impetrar le grazie, che sono necessarie; non possiamo però applicare per essi il frutto delle Indulgenze che noi guadagniamo, essendo l'intenzione della Chiesa che valgano solamente a quelli che le guadagnano; ma quanto ai Defunti, quando il Sommo Pontefice ci permette di loro applicarle per via di suffragio, come si è detto, allora adempiendo le opere prescritte, possiamo applicar loro il frutto dell'Indulgenza, non solamente per le Anime purganti in generale, ma possiamo applicarle ad Anime o Anima particolare, e sebbene Dio non è tenuto *ex justitia* di accettare l'offerta che gli facciamo di quella Comunione, o di Messa che facciamo dire per un'Anima determinata, e può rifiutarla per certe ragioni, che la sua Divina sapienza conosce, nondimeno la S. Chiesa inclina a credere comunemente, che quell'anima sia liberata, e che Dio *ex misericordia* l'abbia accettata; ma perchè l'effetto non è infallibile (poichè non si ha alcuna promessa di questa infallibilità dalla parte di Dio, benchè sia il sentimento più probabile) perciò abbracciamo il più pio di far continuare celebrazioni per quelle anche dopo.

Concede anche la Santa Chiesa il Giubileo e vien detto così dalla parola ebrea *Jobel*, così chiamata dagli Ebrei l'anno della remissione, nel quale le eredità vendute ritornavano ai venditori, senza pagar cosa alcuna, e gli Schiavi venivano posti in libertà, e questa è figura de' Giubilei, che dà la Santa Chiesa ne' quali i Fedeli vengono liberati dalla schiavitù del demonio, e ritornano in possesso dell'eredità del Cielo.

Questi Giubilei altre volte i Sommi Pontefici non solevano pubblicarli, che di cento in cent'anni, poi di cinquanta in cinquanta, ma nei nostri tempi di venticinque in venticinque, che chiamano Giubileo dell'Anno Santo; ed anche si sogliono da essi Sommi Pontefici concedere in occasione di qualche grave bisogno e causa universale urgente di Santa Chiesa.

Tra il Giubileo e l'Indulgenza Plenaria in quanto all'abolizione e remissione della pena, non vi è differenza alcuna, perchè tutte due le rimettono plenariamente, ma solamente vi è differenza quanto alla giurisdizione per i Confessori, a' quali ne' Giubilei si suol concedere molto ampia facoltà di assolvere da Casi riservati, e dalle Censure, e dispensare da Voti, il che non si concede nelle Indulgenze Plenarie.

Dobbiamo pertanto rendere umilmente grazie a G. C. Nostro Signore, che dopo avere sparso tutto il suo Divinissimo sangue sopra la Croce, si è compiaciuto per eccesso di amore e di carità lasciare alla Santa Chiesa sua Sposa, e madre nostra un tesoro inestimabile non solamente de' suoi meriti, ma anche delle sue soddisfazioni, per facilitare a noi la strada del Paradiso; che però deve ognuno prepararsi per guadagnare le Indulgenze, con tutte quelle disposizioni che si ricercano, e con quella più pura e perfetta intenzione, che ci è possibile, glorificando il Signore, quando riceviamo i suoi beneficj, avvertendo seriamente di non abusarsi delle Indulgenze, perchè ci vengano con-

cedute tanto spesso, e con tanta liberalità da' Superiori; anzi impiegare sulla considerazione di questa liberalità tutte le nostre forze, per amare Gesù Cristo, e servirlo con maggior fervore, e perfezione, esercitandoci continuamente in atti di viva Fede, Speranza, e Carità, e nelle Opere della misericordia, ed altre Virtù Cristiane, per meritare dal medesimo la retribuzione eterna invece del gastigo.

DECRETUM

Sac. Congr. Indulgentiis, et Sacris Reliquiis præpositæ a Clemente XIII. P. O. M. *approbatum.*

Ut Christifideles scire possint quid sibi tenendum foret pro aquirendis Indulgentiis in sententiarum varietate super intelligentia verborum. — Qui vere pœnitentes confessi, ac Sacra Communione refecti Ecclesiam visitaverint. — Quæ in Indulgentiarum Brevibus inseri solent, in Sac. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita discussis die 31 martii prox. præter, nonnullis dubiis, eadem Sac. Congr. fuit in voto, Confessionem Sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro Indulgentiarum consecutione, peragi omnino debere etiam ab iis, qui sibi lethalis peccati conscii non sunt, nec non præfatam confessionem suffragari etiam posse si expleatur in Vigilia Festivitatis. Quod autem ad Ecclesiæ visitationem spectat eam impleri posse sive ante, sive post aliorum piorum operum implementum.

Factaque de iis per me infrascriptum ejusdem Sac. Congr. Secretarium relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua ejusdem Sac. Cong. Votum benigne approbavit, illudque publicari mandavit quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Datum die 19 Maii 1759.

Fr. J. Card. Portacarero Præf.

A. E. Vicecomes Secretarius.

(1) Appendice al Sin.° Battistelli.

(2) Conc. Trid. ss. 21.